

LA DECADENZA DEI DEPUTATI NELLA CAMERA DEL REGNO D'ITALIA DEL 9 NOVEMBRE 1926

ITALIAN DEPUTIES DISQUALIFIED BY VOTE OF THE CHAMBER - 9TH NOVEMBER 1926

Giampiero Buonomo
Consigliere del Senato della Repubblica italiana

SUMARIO: I. L'AVENTINO E LA LEGGE ACERBO.- II. IL "DICIOTTO BRUMAIO" DI MUSSOLINI. - III. LA CORONA E LA MAGISTRATURA

Resumen: Dopo la vittoria del listone del 1924, la funzione che residuava alle opposizioni, di denuncia e di controllo, fu disertata con la decisione di salire sull'Aventino dopo il delitto Matteotti. Ne derivò la condanna all'inazione mentre Mussolini costruiva lo Stato fascista. Perché allora la forzatura di dichiararne la decadenza, essendo oramai loro inibita ogni funzione? Un gruppuscolo di oppositori non era salito all'Aventino ed aveva titolo per presenziare ai lavori: la scelta di arrestarli fece precipitare gli eventi e, con il coinvolgimento del re, portò alla decisione di far votare la decadenza, istituto sconosciuto al diritto costituzionale e parlamentare vigente.

Abstract: After the victory of the coalition list in 1924, the Opposition waived its remaining function – control of Government action – by withdrawing from the Chamber of Deputies following the murder of Giacomo Matteotti (Aventine Secession). With the Opposition thus reduced to inaction, Mussolini set down to build the Fascist State. Why then bend the law and disqualify them when they were already deprived of any function? A few members of the Opposition had not joined the Secessionists and were still sitting in Parliament: the decision to have them arrested precipitated the events and, through the involvement of the King, led to a vote on the forfeiture of those parliamentary seats, an act which found no justification in the constitutional and parliamentary law then in force.

Palabras clave: Parlamento, Costituzione, opposizione, violenza politica, monarchia.

Key Words: Parliament, Constitution, opposition, political violence, monarchy.

I. L'AVENTINO E LA LEGGE ACERBO

Nella storia costituzionale italiana, la vicenda dell'Aventino si segnala per aver avuto origine ed aver avuto termine in una questione di composizione dell'organo parlamentare. Ai primordi, l'intervento coraggioso di Giacomo Matteotti - l'uomo che "dopo quel discorso, non dovrebbe più circolare"¹ -

* Consigliere del Senato della Repubblica italiana

avvenne in sede di contestazione della proposta di convalida dei seggi conseguiti dal listone fascista con brogli e violenze nelle elezioni politiche del 1924. Al crepuscolo, il 9 novembre 1926 fu approvato dalla Camera l'ordine del giorno di Augusto Turati, che decretava la decadenza dei deputati aventinisti e comunisti; il fascismo doveva consacrare in tal guisa, con una Camera monca anche dei subentranti, la fine dell'opposizione oramai sconfitta anche politicamente.

Certo, la ventisettesima legislatura della Camera regia (1924-1928) ebbe molteplici sfaccettature costituzionali, alcune - a ragione - giudicate più conferenti col nocciolo storico-politico dell'inabissamento delle istituzioni liberali nella dittatura fascista.

Il profilo immunitario, ad esempio, era implicito nella clausola di chiusura del sistema invocata alla Camera nella seduta del 3 gennaio 1925, quando Mussolini sfidò le opposizioni a deferirlo all'Alta Corte oppure a recedere dalla secessione²: lo colsero le opposizioni stesse, denunciando i limiti della procedura di cui all'articolo 47 dello Statuto albertino, in una contingenza di così grave manomissione degli equilibri istituzionali. La pretestuosità della sfida, già in ordine ad un'ipotetica messa in istato d'accusa da parte della Camera³, nella successiva primavera si sarebbe confermata con la prova della fedeltà del Senato regio⁴: eppure proprio il fantasma dell'Alta Corte potrebbe aver esercitato un ruolo, nella decisione del duce di imprimere una svolta alla crisi con il discorso dell' *"a me il palo e la corda"*⁵. Ma, per ridimensionare la sua

¹Così le parole di Mussolini all'uscita da quella seduta della Camera, secondo Cesare Rossi nell'interrogatorio del 14 luglio 1924: Alessandro Schiavi-Giacomo Matteotti, *La vita e l'opera di Giacomo Matteotti*, Opere nuove, Roma, 1957, p. 301; Giovanni Borgognone, *Come nasce una dittatura*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 63.

² Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 3 gennaio 1925.

³ Nel comunicato dell'8 gennaio 1925 il Comitato parlamentare delle opposizioni secessioniste denunciò che nessun valore poteva avere l'appello ad una procedura che sottoponeva Mussolini "al giudizio della superstita maggioranza, creatura sua, alla quale egli ha già prudentemente ricordato una sua responsabilità comune": v. Giuseppe Rossini, *Il delitto Matteotti tra il Viminale e l'Aventino*, Il Mulino, Bologna, 1966, p. 996.

⁴ Costituito in Alta Corte, sulla denuncia Donati contro il senatore De Bono per il ruolo svolto nel delitto, pronunciò non luogo a procedere (sia pure solo per insufficienza di prove, in riferimento al favoreggiamento nel delitto Matteotti): cfr. Gaetano Salvemini, Roberto Vivarelli, *Scritti sul fascismo*, Feltrinelli, Milano, 1961, vol. 1, p. 293. Sugli atti della Commissione istruttoria del Senato, v. Giuseppe Rossini, *Il delitto Matteotti tra il Viminale e l'Aventino*, op. cit.: in particolare, la relazione dell'accusa è del 13 maggio 1925 (p. 668 ss.) e la sentenza è del 12 giugno 1925 (p. 880 ss.).

⁵ Così Renzo De Felice, *Mussolini, il fascista*, Einaudi, Torino, 1968, citato da Roberto Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Carocci, Roma, 2002, p. 194. La Camera alta restava un campo di gioco in cui residuava un margine di dubbio: "Mussolini fu non poco contrariato, a un mese dal termine di quel terribile 1924, dall'accoglienza diffidente e a tratti ostile che gli riservò il Senato" (Giovanni Borgognone, *Come nasce una dittatura*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 193); anche la scelta della denuncia di un senatore in carica, come complice nel delitto Matteotti, enfatizzava i timori di sotterranee intelligenze - dell'opposizione con il monarca - che passassero per i corridoi di palazzo Madama (dove la vasta eco del caso è ben descritta in Franco Fucci, *Emilio De Bono, il Maresciallo fucilato*, Mursia, Milano, 1989, p. 130). Diradata la "nebbia della battaglia", però, difficilmente potevano venire sgradite sorprese dalla Camera alta: 14 giorni dopo l'ascesa sull'Aventino dei

responsabilità personale, Mussolini doveva ricorrere soprattutto all'artificio retorico di incorporare, nella sua persona, la Storia che cammina: una rivendicazione innanzi tutto di primazia verso Balbo e gli altri gerarchi⁶. Reclamando su di sé la responsabilità politica del delitto, il capo del fascismo compiva un passo decisivo verso la trasformazione dell'ordinamento costituzionale liberale nella dittatura: a fronte dei "fulgidi destini" che prometteva al Paese, riduceva a fatto di cronaca - meritevole di quella che poi fu la periferica trattazione processuale a Chieti - la morte di Matteotti, che da sette mesi aveva portato buona parte dei deputati dell'opposizione a disertare l'Aula di Montecitorio.

La chiave interpretativa dominante dell'intera vicenda, non v'è dubbio, è la forza: da una parte la sua minaccia del 16 novembre 1922 ("potevo fare di quest'aula...") si andava materializzando con la circolare ai prefetti⁷; dall'altra parte la rivolta morale contro di essa, su cui Giovanni Amendola aveva chiamato il Paese dall'Aventino⁸. La sua nobile petizione di principio fuoriusciva dalle ruvide leggi della politica mediterranea, in cui il "fatto compiuto" dei governanti si afferma spesso nell'acquiescenza dei governati; acutamente descritte da Piero Gobetti⁹, le debolezze del ceto medio italiano facevano presagire il suo desiderio di "accomodarsi" nel promesso nuovo blocco sociale "corporativo" della dittatura, seppure con il sacrificio di qualche principio (nel quale, evidentemente, non si era mai veramente creduto).

Non saper valutare i rapporti di forza rappresenta, in politica, il più fatale degli errori: se ne ha netta la percezione quando ripetutamente, nel carteggio Turati-Kuliscioff, si sottolineò l'inerzia del Quirinale o, peggio, quando si fu costretti a stralciare - da una bozza di comunicato degli aventiniani - la richiesta

deputati dell'opposizione, il governo Mussolini vi aveva conseguito la fiducia (il 26 giugno 1924, con 225 voti favorevoli, 21 contrari e 6 astenuti). Subito dopo, lo scopo di garantire al fascismo una sicura maggioranza fu ottenuto con una serie di "infortate" di senatori ligi al potere: "dal novembre 1922 alla fine del 1924, infatti, furono nominati 70 nuovi componenti della Camera alta. Il numero totale dei senatori, che era di 399 al momento della formazione del governo Mussolini, salì a 428 alla fine del 1924" (Carlo Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia*, 1848-1994, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 356, nota 28).

⁶ Sul *pronunciamento* dei trentatré consoli provinciali della Milizia, accorsi a palazzo Venezia il 31 dicembre 1924 per chiedere al loro duce "azione oppure mettersi da parte", v. Alberto Aquarone, Maurizio Vernassa, *Il Regime fascista*, Il Mulino, Bologna, 1976, p. 96.

⁷ A firma del ministro dell'interno Federzoni, diramata già la sera del 3 gennaio 1925, constava di due telegrammi: «nel primo si ordinava di non consentire per nessun motivo adunanze, comizi, cortei e pubbliche manifestazioni (...) nel secondo (...) si impartivano disposizioni per la chiusura di tutti i circoli e i ritrovi "sospetti dal punto di vista politico", lo scioglimento "di tutte le organizzazioni che sotto qualsiasi pretesto possano raccogliere elementi turbolenti o che comunque tendano a sovvertire i poteri dello Stato", il "rastrellamento di armi illegalmente detenute operando oculate, frequenti perquisizioni" e infine la "vigilanza rigorosissima sugli esercizi pubblici"»: Giovanni Borgognone, *Come nasce una dittatura*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 221.

⁸ V. Carlo Carini, *Scritti e discorsi politici di Giovanni Amendola (1919-1926)*, Pensiero politico, 1978, p. 419 ss..

⁹ V. Sergio Caprioglio, *Gobetti, Gramsci e il manifesto del primo maggio 1925*, Belfagor, 1993, p. 629 ss..

al re di sciogliere la Camera¹⁰. Già in questo si può notare come la legge Acerbo condannasse ad una sconfitta ancor più certa la minoranza parlamentare: le elezioni del 1924 avevano già consumato il passaggio fondamentale nel processo di scardinamento delle istituzioni liberali, essendo stato l'atto "con il quale la vecchia classe dirigente, consegnando la maggioranza parlamentare a una forza politica decisa a sovvertire il vecchio sistema, lasciò aperta la strada alla costruzione della dittatura e firmò al tempo stesso la sua sentenza di morte"¹¹.

Perduta - con il voto sul premio di maggioranza nella XXVI legislatura¹² - la possibilità di costruirsi un ruolo di governo coalizionale, all'opposizione della successiva legislatura non restava che presidiare il diritto di tribuna: l'unica efficace misura da difendere, anche a dispetto dei tempi avversi. L'illusione che, disertando le aule parlamentari, si potesse dare l'immagine plastica di una dissociazione dalle scelte del Governo, discendeva da un'analisi *in vitro* delle opzioni possibili in un regime democratico, senza alcuna reale valutazione degli sviluppi liberticidi in atto sul terreno concreto della realtà. L'ultimo di tali sviluppi era, appunto, la gestione concreta delle vicende di composizione dell'organo parlamentare.

A differenza della prassi repubblicana, la Giunta delle elezioni della Camera era saldamente in mano ad un componente del listone vincitore delle elezioni del 1924: prima quell'Antonio Casertano che aveva cercato invano di interrompere la vibrante denuncia di Matteotti, nella seduta dell'Assemblea del 30 maggio 1924. Poi¹³ direttamente il segretario del partito nazionale fascista Roberto Farinacci, sotto la cui presidenza si ebbe la deliberazione della Giunta delle elezioni del 2 novembre 1925 che negava che il seggio potesse passare a candidati della medesima lista, in tutti i casi in cui si fosse reso vacante in corso di legislatura. Si trattava di un'evidente *interpretatio derogans* della legge elettorale¹⁴, alla quale pure si ammetteva un'eccezione, per il caso di decesso del titolare: ma lo stesso Casertano vi derogò, non attivando le procedure di subentro nel seggio di Giovanni Amendola, deceduto in corso di mandato il 7 aprile 1926 a Cannes per le percosse inflittele dai fascisti a Serravalle Pistoiese¹⁵. A questo, la nuova configurazione ordinamentale aveva portato

¹⁰ V. Franco Catalano, "Carteggio Turati-Kuliscioff", Belfagor, 1960, p. 452 ss. (in particolare p. 457, sulla cancellazione della richiesta di scioglimento delle Camere).

¹¹ Giovanni Sabbatucci, *Il trasformismo come sistema*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 67.

¹² Su come lo snodo decisivo fosse stato il voto di fiducia imposto il 20 luglio 1923 (sulla previsione della legge Acerbo che fissava il quorum e l'entità del premio di maggioranza), v. Giovanni Borgognone, *Come nasce una dittatura, op. cit.*, p. 51: vi si ricorda anche che proprio dopo quel voto "Filippo Turati giunse all'amara ma lucidissima conclusione che per molti versi erano state le stesse opposizioni a consegnare la vittoria al fascismo".

¹³ Quando Casertano succedette ad Alfredo Rocco (divenuto Guardasigilli) nello scranno di Presidente della Camera.

¹⁴ Avallata dall'Assemblea della Camera: cfr. Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 26 novembre 1925, p. 4602, in occasione delle proclamazioni dei deputati Fani e Pascale.

¹⁵ Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 29 aprile 1926: il Presidente della Camera in questione osò addirittura pronunciare un beffardo necrologio di Amendola - definito "*infermo di un male che non perdona*" - senza che nell'aula, pressoché deserta di opposizioni, nessuno osasse denunciarne la malagrazia, prima che l'abuso delle procedure.

l'antica tradizione forense di cui Casertano era espressione: una configurazione al centro della quale si poneva la legge elettorale Acerbo, con cui quel personale politico era stato selezionato con l'unica missione di apprestare in Parlamento una maggioranza fascista, del tutto subalterna al partito dominante ed al suo capo¹⁶.

Anche Paesi di antica tradizione politica hanno subito l'onta del *Rump Parliament*, il moncherino di Parlamento che governa senza subentri nei seggi resisi vacanti, senza alcuna vera funzione che non sia quella di acclamare Cromwell. In tali casi, anche il diritto – ed il ceto chiamato ad interpretarlo – fa la sua parte: ma è tutto il sistema dei poteri che cede, in una temperie così difficile, perché gravida di pulsioni conformistiche. Non la dialettica tra i manifesti contrapposti degli intellettuali, ma l'esercizio della funzione pubblica di controllo poteva offrire quella visibilità che le divisioni dell'Aventino irrimediabilmente pregiudicavano.

Era allora in Parlamento che andava cercata la sede pubblica per la denuncia del regime: lo conferma il fatto che, dopo il fallito tentativo¹⁷ di rientro in Aula del 16 gennaio 1926, le condizioni vessatorie dettate da Mussolini per la "riammissione" sembrarono bastevoli per prescindere dalla stessa esistenza degli aventinisti. La questione affacciata nell'autunno - la necessità di una serie di provvedimenti "per la difesa dello Stato", che comprendessero la pena capitale, vieppiù dopo il fallito attentato del 31 ottobre 1926 - produsse l'eccesso dei soliti zelanti del regime e, probabilmente, in questo senso va letto l'articolo di Farinacci sul *Tevere* del 6 novembre 1926: vi si avanzava la richiesta di espulsione anche *de jure* dei deputati aventinisti, ma – dopo la sua pubblicazione – per tre giorni nessuno sentì il bisogno di integrare l'ordine del giorno, diramato per la seduta d'Assemblea.

¹⁶ Giovanni Sabbatucci, "Il suicidio della classe dirigente liberale. La legge Acerbo 1923-1924", Italia contemporanea, 1989, pp. 57-80.

¹⁷ Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 17 gennaio 1926: il presidente del consiglio Mussolini, intervenendo sul processo verbale, espresse sdegno per il tentativo - avvenuto il giorno prima, da parte di alcuni deputati aventinisti prontamente rintuzzati - di rientrare in aula, in occasione della commemorazione del decesso della regina madre Margherita di Savoia. In tale occasione il duce del fascismo dettò tre condizioni (riconoscimento della rivoluzione fascista; riconoscimento del fallimento dell'Aventino; scissione di responsabilità dagli agitatori antifascisti d'oltrefrontiera) senza le quali sarebbe stato inibito a chiunque dei secessionisti l'accesso a palazzo Montecitorio. Nella seduta del 22 gennaio 1926 si diede atto dell'adesione alle tre condizioni di soli tre deputati, che furono così riammessi ai lavori. Peraltro, già precedentemente l'inibizione s'era espressa sul piano della pura forza: nella seduta del 2 dicembre 1925, Achille Starace segnalò al Presidente al presenza in Aula «di un deputato aventinista! A chi ha chiesto il permesso? (*Avvicinandosi al deputato Saitta*). Non si vergogna di entrare qui? Qui non c'è niente da fare, non c'è neppure da dare il voto per la convalida di Misiano! (*Richiami del Presidente*) Perché non se ne va quel signore? (*Agitazione, alcuni deputati scendono nell'emiciclo. Richiami del Presidente. Alcuni deputati circondano il deputato Saitta conducendolo fuori dell'Aula*)» (Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 2 dicembre 1925, pag. 4715).

II. IL “DICIOOTTO BRUMAIO” DI MUSSOLINI

Un fatto procedurale è innegabile: alla sua apertura delle ore 16, la seduta del 9 novembre 1926 non recava, sull'ordine del giorno stampato e distribuito, alcuna questione di composizione della Camera e, men che mai, alcuna mozione di decadenza¹⁸. Dopo le allocuzioni introduttive, il presidente Casertano annunciò che il deputato Augusto Turati aveva presentato la famigerata mozione, il cui testo recitava: «*La Camera, considerato che i deputati sotto nominati nel giugno del 1924, pretestando una questione morale nei confronti del Capo del Governo e di questa Assemblea fecero atto esplicito e pubblico di secessione; considerato che tali deputati continuarono a svolgere, da allora ad oggi, usando delle prerogative e delle immunità parlamentari, opera di eccitamento contro i poteri dello Stato; ritenendo che essi siano venuti meno alla prescrizione precisa dell'articolo 49 dello Statuto: quella di esercitare la funzione di deputati col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria; dichiara tali deputati decaduti dal mandato parlamentare*». La mozione si concludeva con l'elenco sia degli aventinisti che dei comunisti (per un totale di 123 nomi)¹⁹ ed era firmata da Augusto Turati, Farinacci, Starace, Renato Ricci, Vaccari, Limongelli, Leone, Ceci, Pierazzi, Chiostri ed Aldi-Mai²⁰.

Trattandosi di un argomento che non era compreso all'ordine del giorno, l'articolo 62 del Regolamento della Camera imponeva che si deliberasse a maggioranza dei tre quarti il suo inserimento all'ordine del giorno. La prassi era nel senso che il *quorum* si calcolasse sui votanti: ma la questione era lungi dall'essere pacifica²¹ e, comunque, la prassi si ricollegava ad episodi di vita parlamentare estremamente delicati²².

¹⁸ Come risulta dalla disamina degli atti parlamentari compiuta da Italo Scotti, “*Il fascismo e la Camera dei deputati: I – la Costituente fascista (1922-1928)*”, Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, 1984, 151.

¹⁹ L'elenco completo dei deputati dichiarati decaduti a seguito di questo atto di indirizzo si legge in Camera dei deputati, XXVII legislatura, *La legislazione fascista 1922-1928*, Roma, 1929, I, p. 169.

²⁰ Cfr. il testo in Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 9 novembre 1926, p. 6389.

²¹ V. Longi-M. Stramacci, *Il regolamento della Camera dei deputati illustrato con i lavori preparatori*, Camera dei deputati, Roma, 1968, pag. 144: “non è possibile neppure riferire con precisione quale significato si diede alle parole «tre quarti» anche se è da intendere preferibilmente i «tre quarti dei votanti», non essendo specificata la necessità del quorum rispetto al totale dei componenti l'Assemblea”. La dottrina enuncia così l'importanza della garanzia diretta ad evitare improvvisi colpi di mano da parte di maggioranze occasionali: “il divieto di trattare un argomento non iscritto all'ordine del giorno rappresenta una garanzia di corretto svolgimento dei lavori parlamentari, dando certezza all'oggetto della decisione dell'Assemblea, cioè alla materia che deve essere discussa nella riunione convocata. Tale divieto, che fu definito dal Presidente della Camera nel 1887 «suprema garanzia di libertà», è completato ed al contempo contemperato dalla consuetudine parlamentare (che riflette il principio della sovranità popolare espressa attraverso l'Assemblea rappresentativa) per cui ciascuna Camera è sempre padrona del proprio ordine del giorno. (...) Le procedure aggravate previste dai regolamenti parlamentari per l'inserimento di nuove materie all'ordine del giorno mirano a garantire la regolarità dell'esame delle questioni sottoposte all'Assemblea, dato che l'improvvisa iscrizione all'ordine del giorno di argomenti a seguito di iniziative di minoranze più o meno consistenti potrebbe favorire una intempestiva deliberazione e non rispecchiare la reale opinione della Camera. Le stesse norme tutelano, inoltre, i diritti dei membri assenti e

L'inserimento all'ordine del giorno di un punto non previsto, peraltro, riguardava anche la presentazione - annunciata subito dopo - del disegno di legge recante "Provvedimenti per la difesa dello Stato", ad iniziativa del Guardasigilli. Ad essa si collegava l'innegabile ostacolo procedurale derivanti dall'obbligo di una previa istruttoria da parte del competente organo collegiale. Si trattava di un obbligo che, per l'attività legislativa, era stato sormontato solo di recente, con una prassi elusiva che - sotto il profilo politico - si faceva forte proprio della manifestazione di volontà espressa dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 62 Reg. Cam.²³. Ma tale prassi non aveva precedenti per le attività non legislative²⁴; anzi, in tema di verifica dei poteri, restava un diffuso scetticismo sulla possibilità di pronunce dell'Assemblea, avendosi ancora memoria della risposta data al deputato Ciccotti²⁵ dal presidente della Camera Marcora: nella seduta del 1° dicembre 1913, in presenza di relazione della Giunta recante l'annuncio delle convalide nei seggi degli eletti, la Presidenza della Camera rifiutò di consultare l'Assemblea, ribadendo - a tutela proprio delle minoranze - la sua convinzione che il regolamento non si interpreta a maggioranza²⁶.

garantiscono una partecipazione quanto meno potenziale di tutti i componenti alla deliberazione, al di là della soglia minima fissata dal numero legale, confermando in definitiva la garanzia rappresentata dall'ordine del giorno, riflesso naturale del carattere collegiale dell'organo. Per la Camera dei deputati la disciplina dell'inserimento di nuove materie all'ordine del giorno si ritrova già nel regolamento del 1863, nell'articolo che disciplinava i poteri del Presidente. Successivamente, nel 1868, la norma assunse un ruolo autonomo con uno specifico articolo" (Massimo Troisi, *Prassi applicative dell'articolo 27 del Regolamento della Camera dei Deputati sulla discussione di materie non iscritte all'ordine del giorno*, Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, 1989, n. 1, p. 151-153).

²² La votazione sull'inserimento all'ordine del giorno della relazione sullo scandalo della Banca romana non raggiunse il quorum previsto dall'articolo 69 del Reg. Camera e ciò costrinse Crispi a prorogare la sessione parlamentare il 15 dicembre 1893: Giovanni Giolitti, *Memorie della mia vita*, Treves, Milano, 1922, cap. V.

²³ Il 20 giugno 1925 Mussolini propose che la Camera tenesse seduta alle 22 ponendo all'ordine del giorno il disegno di legge sulla stampa. Si svolse al riguardo una vivace discussione e alla fine la proposta fu votata a scrutinio segreto, che diede 247 voti a favore e 44 contrari. La seduta fu sospesa alle 21,10 e riprese alle 22,10 con l'esame del disegno di legge; dopo l'esposizione del relatore, poiché nessuno chiedeva di parlare il Presidente dichiarò chiusa la discussione generale e passò agli articoli che furono tutti approvati praticamente senza discussione (Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 20 giugno 1925, pag. 4388 e seguenti).

²⁴ Nella seduta del 28 maggio 1924, Dino Grandi chiese l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta del giorno dopo della mozione per l'abrogazione delle modificazioni al regolamento (approvate nelle sedute antimeridiana del 26 luglio 1920 e pomeridiana del 6 agosto 1920 e antimeridiane del 22 e 23 giugno 1922). Il deputato Modigliani sostenne che la procedura non potesse essere quella indicata dal presentatore (della immediata discussione in Assemblea come una mozione qualsiasi), bensì l'esame e la relazione della Giunta per il regolamento (che era stata già nominata). Il presidente Rocco, però, chiamò l'Aula a deliberare la sua iscrizione all'ordine del giorno della seduta dell'indomani, autorizzando la Giunta a riferire oralmente. La Camera approvò (Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 18 maggio 1924, pag. 10 e seguenti).

²⁵ Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XIV legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 1° dicembre 1913, pagg. 20-22. La richiesta del deputato Ciccotti era stata avanzata per sollecitare proprio un voto con le modalità dell'articolo 62 Reg. Cam..

²⁶ Anton Paolo Tanda (a cura di), *Il regolamento della Camera dei deputati da Giolitti a Mussolini. La Camera e la Giunta per il regolamento dal 1904 al 1927. Norme e prassi*, Archivio

Stavolta, invece, mancava sia l'iscrizione all'ordine del giorno, sia la relazione della Giunta: eppure, a differenza dell'altro provvedimento discusso in quella seduta (i "Provvedimenti per la difesa dello Stato"), la *fictio* dell'istruttoria non fu ritenuta necessaria per la mozione di Augusto Turati.

Perciò, la seduta si articolò nella sequenza di votazioni qui elencata:

votazione **n. 1** (procedurale, sull'inserimento all'ordine del giorno della seduta dell'argomento non previsto: mozione Augusto Turati ed altri). Modalità: scrutinio segreto; esito: approvazione con 332 voti favorevoli e 10 voti contrari;

votazione **n. 2** (procedurale, sull'inserimento all'ordine del giorno della seduta dell'argomento non previsto: disegno di legge "provvedimenti per la difesa dello Stato"). Modalità: scrutinio segreto; esito: approvazione con 334 voti favorevoli e 8 voti contrari;

votazione **n. 3** (accoglimento della mozione Augusto Turati ed altri). Modalità: palese (per "alzata e seduta"); esito: "dopo prova e controprova" approvazione all'unanimità dei presenti²⁷;

votazione **n. 4** (accoglimento dell'aggiunta di Renato Ricci alla mozione testè votata; l'aggiunta era finalizzata all'abolizione dei benefici ferroviari per i deputati decaduti). Modalità: palese; esito: approvazione²⁸;

votazioni **nn. 5-12** (accoglimento separato degli 8 articoli del disegno di legge "provvedimenti per la difesa dello Stato"). Modalità: palese; esito: approvazione;

votazione **n. 13** (accoglimento dell'ordine del giorno Maranesi ed altri, di approvazione del disegno di legge governativo)²⁹. Modalità: scrutinio palese per appello nominale; esito: approvazione con 341 voti e 12 contrari³⁰;

storico, Camera dei deputati, Roma, 2010, p. 34: "in effetti, la consuetudine cui si riferisce Marcora è seguita tuttora".

²⁷ Alla votazione fecero seguito – indicate nello stenografico – voci di scherno che chiedevano conto di dove fossero finiti ("se ne sono andati?") i dieci deputati che avevano votato contro al momento della votazione procedurale di poco prima, sull'inserimento all'ordine del giorno della mozione.

²⁸ il resoconto stenografico qui non senti il bisogno di specificare se c'era stata unanimità.

²⁹ "Volendosi dal Governo o dal partito fascista una votazione per appello nominale, fu presentato da alcuni deputati un ordine del giorno e chiesta la votazione nominale": Alberto Giovannini, *Il rifiuto dell'Aventino*, Il Mulino, Bologna, 1966, p. 543, che però erroneamente pare riferire tale voto alla mozione.

³⁰ I loro nomi - Bavaro, Fazio, Gasparotto, Giovannini, Lanza di Trabia, Musotto, Pasqualino-Vassallo, Pivano, Poggi, Scotti, Soleri, Viola - combaciano con quelli di coloro che Alberto Giovannini, *Il rifiuto dell'Aventino*, *op. cit.*, p. 543 dichiarò essere stati gli oppositori nel voto sulla mozione di Augusto Turati. Meno affidabile il ricordo di Livio Pivano, *La XXVII Legislatura. L'opposizione in aula*, Quaderni FIAP, Roma, 1974, p. 190, secondo cui "al termine della discussione, ed approvato gli articoli del disegno di legge a scrutinio segreto, fu votata per appello nominale la mozione, alla quale risposero no soltanto i deputati: Bavaro, Fazio, Gasparotto, Giovannini, Lanza di Trabia, Musotto, Pasqualino-Vassallo, Pivano, Poggi, Scotti, Soleri". Pivano sottrae dai dodici voti contrari una unità (il senatore Viola) ed enumera in undici gli oppositori alla mozione Turati (numero che non trova riscontro in nessuna parte degli atti parlamentari di quella seduta); l'omissione colpisce, curiosamente, il deputato Viola, cui Pivano s'era contrapposto nel Consiglio nazionale dell'Associazione dei combattenti, ad Assisi dal 27 al 29 luglio 1924 (Marco Neiretti, *Livio Pivano (1894-1976) dall'interventismo all'opposizione in aula*, L'impegno, IV, n. 2, giugno 1984).

votazione n. 14 (approvazione del disegno di legge governativo, ai sensi del Regolamento). Modalità: scrutinio segreto; esito: approvazione, con 320 voti favorevoli e 6 contrari.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione procedurale n. 1 – e dopo l'annuncio di quello, parallelo, del voto a scrutinio segreto n. 2, sull'altro inserimento all'ordine del giorno (condotto ad urne separate, ma aperte nel medesimo tempo) – la prima discussione ebbe luogo subito, mentre per la seconda si attese (la fine della prima e) l'esito della pseudo-referente³¹. La successiva dinamica della seduta ha alcuni punti oscuri, enfatizzati dalla sovrapposizione dei ricordi dei partecipanti, che rivendicarono la pubblica espressione del loro voto contrario. Eppure gli atti parlamentari sono inequivoci nell'attestare che: a) nelle votazioni procedurali nn. 1-2 - a scrutinio segreto - nessuno degli oppositori liberali, ad eccezione del deputato Scotti, era presente alla chiama³²; b) la mozione di Augusto Turati fu votata palesemente e la relativa votazione n. 3 ebbe risultato unanime³³.

La prima conclusione che si può trarre dall'esame delle votazioni (e dei relativi elenchi dei partecipanti) è che la scelta di non integrare l'ordine del giorno, prima dell'inizio della seduta, determinò la mancata presenza in Aula di vari deputati, non informati. Dal 5 novembre erano stati sciolti tutti i partiti, associazioni ed organizzazioni esplicitamente contrarie al regime; a Roma oramai da tempo³⁴ convenivano molti di meno della trentina di deputati annoverabili come oppositori non aventinisti né comunisti³⁵. I deputati comunisti

³¹ Come nel 1925, la Commissione *ad hoc* investita della sede referente sul disegno di legge (nominata dal Presidente della camera sulla scorta di un mandato conferitogli con voto per alzata) tornò in Assemblea dopo un tempo veramente irrisorio: stavolta neppure l'ora tonda del 20 giugno 1925, ma appena l'intervallo tra le 17,30 e le 18,25.

³² Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 9 novembre 1926, pp. 6390-6391.

³³ Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 9 novembre 1926, p. 6394.

³⁴ Già un anno e mezzo prima, nel maggio del 1925, furono appena in dieci i deputati che avevano espresso voto contrario sulla riforma della legge di pubblica sicurezza. Anche in questo, comunque, le versioni divergono a seconda della fase della seduta che si prende come riferimento: p. es. Alberto Giovannini, *Il rifiuto dell'Aventino*, op. cit., p. 563-566, ricorda che il 29 maggio 1925, per gli emendamenti alla legge di pubblica sicurezza, si ebbero 220 voti favorevoli ed 11 contrari; nella stessa seduta, per gli emendamenti ai codici, si ebbero 219 voti favorevoli a 12 contrari: qui, nell'imputare i voti alle persone, correttamente l'A. precisa che "*dai deputati che avevano preso parte alla votazione, si può indurre che i voti contrari fossero quelli di Bavaro, Codacci-Pisanelli, Fazio, Orefice, Paratore, Pasqualino-Vassallo, Pivano, Rubilli, Salandra, Savelli. Erano in congedo, dell'opposizione, Gasparotto, Giovannini*" (corsivo aggiunto). Se tale precisazione metodologica fosse stata apposta anche per i riferimenti alla seduta del 9 novembre 1926, l'intera ricostruzione sarebbe stata più chiara.

³⁵ Otto erano i combattenti (Bavaro, Gasparotto, Musotto, Pivano, Ponzio di San Sebastiano, Rossini, Savelli e Viola), quattordici i liberali (Boeri, Beneduce, Cappa, Carboni, Giovannini, Lanza di Trabia, Orefici, Orlando, Palma, Paratore, Pasqualino-Vassallo, Pennisi di Santa Margherita, Pezzullo, Ponti), tre i liberali della fazione strettamente giolittiana (Soleri, Fazio e Poggi) e poi il liberale indipendente Rubilli; vi erano anche tre ex fascisti (Forni e Finzi, a cui si aggiunse Rocca); Lo Monte e Barattolo, di appartenenza politica non chiara, non possono comunque considerarsi membri della opposizione in aula: cfr. Silvia Capuani, "*Il Partito liberale e l'opposizione in aula (1918-1925)*", Dimensioni e problemi della ricerca storica, n. 2, 2006, p. 22 e nota 131.

si videro diffidati dal giorno prima³⁶; verso gli aventinisti proseguirono gli atti di preclusione fisica all'accesso a Montecitorio³⁷; ai danni dei residui trenta non risultano, almeno inizialmente, atti di interdizione all'aula parlamentare³⁸: il piano poteva perciò essere di tenerli all'oscuro, integrare l'ordine del giorno con la deliberazione procedurale ex art. 62 Reg. Cam. e, poi, consentire che la votazione della decadenza fruisse dell'effetto sorpresa.

È quindi credibile che "la mozione Farinacci-Turati (...) non essendo all'ordine del giorno, fu ignorata dai deputati in attesa nei corridoi; ed ebbe così, fra la sorpresa dei presenti, dieci voti contrari usciti dalla maggioranza"³⁹. Che una fronda interna al PNF (ed agli altri appartenenti al listone) facesse sì che la maggioranza non fosse a ranghi completi, è matematicamente ricavabile: dei 374 voti della maggioranza a ranghi completi⁴⁰, i presenti e votanti a favore erano 332, cioè 42 in meno⁴¹. Ma è anche evidente che – ad eccezione del solo deputato Scotti, che era presente – gli altri 9 voti (nella votazione n. 1) ovvero 7 voti (nella votazione n. 2) dovevano provenire dalle fila della maggioranza. La rivendicazione – contenuta nelle memorie degli oppositori – è quindi smentita dai fatti⁴², così come non quadra con gli atti parlamentari la ricostruzione secondo cui "dieci deputati dell'opposizione in aula negarono, a scrutinio segreto, l'urgenza: ma poi non presero parte alla discussione, sicché la mozione fu votata all'unanimità"⁴³.

³⁶ Salvatore Francesco Romano, *Gramsci*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1965, p. 538, ricorda come il fascista Starace suggerì al collega comunista Riboldi "di non farsi vedere in giro il giorno dopo".

³⁷ "Poco prima della seduta, alcuni deputati fascisti avevano impedito al vecchio deputato socialista Costantino Lazzari di entrare nel palazzo di Montecitorio, e il dinamico Achille Starace aveva cacciato l'ex deputato democratico sociale Calò dalla tribuna in cui s'era posto come spettatore": Luigi Salvatorelli, Giovanni Mura, *Storia del fascismo. L'Italia dal 1919 al 1945*, ed. di Novissima, Roma, 1952, p. 284.

³⁸ Per Alberto Giovannini, *Il rifiuto dell'Aventino*, op. cit., però, "della seduta della Camera il resoconto non dà neppure una pallida immagine (...) le minacce rimangono indelebili nella nostra memoria" (p. 540) "era in congedo Boeri e non tutta l'opposizione era presente. Dobbiamo purtroppo aggiungere che qualche deputato dell'opposizione, votò a favore. Più dell'intimidazione a cui ormai eravamo abituati, valse la preoccupazione di non negare a chi aveva in pericolo la vita la difesa da lui reputata necessaria" (p. 543).

³⁹ Domenico Zucàro, *Il processone*, op. cit., p. 33, che poco avanti prosegue: «invece, alla votazione dei "Provvedimenti per la difesa dello Stato" i dodici deputati del corridoio furono pronti a gridare il loro "no" e a lasciare l'aula».

⁴⁰ Il "listone" di Mussolini (La "lista nazionale", composta di fascisti, destra, liberal-nazionali, nazional-popolari) aveva 355; 19 ne aveva la cosiddetta lista-*bis* civetta.

⁴¹ Né va dimenticato che nell'altra urna, in pari data, per l'inserimento del disegno di legge governativo i voti favorevoli furono due in più, ed i contrari due in meno.

⁴² Oltre a contrastare con l'evidenza che in quella fase gli oppositori erano coperti dal voto segreto (e quindi non potevano essere certi di riconoscersi, nel segreto dell'urna): nella votazione n. 3, invece, la conta "a vista" di chi fosse rimasto seduto era possibile e, quindi, i dodici avrebbero potuto "riconoscersi".

⁴³ Domenico Novacco (a cura di), *Storia del Parlamento italiano*, Flaccovio, Palermo, 1967, vol. 12, p. 405, nota 15. In realtà quando furono dieci non erano dell'opposizione, e quando furono dodici non fu sulla mozione di Augusto Turati. Probabilmente la confusione discende dal fatto che, dopo le votazioni nn. 1 e 3, vi furono le votazioni sul disegno di legge governativo, i cui esiti furono retrospettivamente riferiti, nella memorialistica, alle due votazioni sulla mozione di Augusto Turati.

È però possibile una seconda lettura dei medesimi eventi: se le memorie dei superstiti imputano la loro condotta di oppositori alla votazione n. 3, mentre gli atti parlamentari sono univoci nel senso che in questa seconda fase la Camera si espresse all'unanimità dei presenti, può essere che i resoconti di seduta siano reticenti. In effetti, la formula "dopo prova e controprova" lascia un certo margine di ambiguità: di solito chiede la controprova un deputato che non è convinto della correttezza della proclamazione di un esito di votazione, pronunciato "a vista" dalla Presidenza. Potrebbe quindi essere vero che, nella prima "alzata e seduta" della votazione n. 3, qualcuno degli oppositori fosse accorso in Aula, fosse rimasto ostinatamente seduto ed avesse addirittura "chiamato" la controprova; tale lettura presupporrebbe però che l'ipotetico oppositore sia stato "forzato" ad alzarsi in fase di controprova, o addirittura che la Presidenza non abbia proclamato l'unanimità fino a che questo fatto non sia stato "propiziato".

Se appare sostenibile che l'ordine del giorno di Augusto Turati fosse stato presentato in corso di seduta per prevenire la reazione degli oppositori "ufficiali" (e coglierli di sorpresa al di fuori dell'Aula⁴⁴ al momento della votazione n. 1), è improbabile che – in quella fase oramai avanzata della seduta, in cui cadde la votazione n. 3 – essi fossero ancora fuorviati da un errore nel calcolo dei tempi degli interventi in discussione. Che fossero rimasti fuori nell'Aula, o che semplicemente fossero stati ignorati dal presidente Casertano pur sedendo nel seggio, i loro nomi sarebbero comunque per sempre rimasti nell'ombra se – più avanti nella sera del 9 novembre 1926 – non si fossero levate le voci che domandavano la votazione per appello nominale⁴⁵, poi consacrate nell'ordine del giorno Maranesi.

Quella che fu l'unica opportunità – per gli oppositori – di dichiararsi a viso aperto nel corso della seduta, derivò probabilmente dal desiderio di "scovare" uno dei frondisti, il deputato Giacomo Scotti: era, come s'è visto, tra i partecipanti alla votazione n. 1, unico tra gli oppositori, probabilmente in ragione della possibilità di nascondersi dietro il segreto dell'urna. Nella votazione n. 3 per lui, come per tutti gli altri, non vi è traccia di posizione veruna: anche a lui potrebbero essere state rivolte le grida di scherno – genericamente rivolte ai "dieci" – che commentarono la proclamazione unanime. Ma la prova non ci fu fino a quando non uscì allo scoperto con la votazione n. 13: fu questo il momento in cui "l'on. Scotti, deputato dei contadini che pare avesse detto di votare a favore, al momento decisivo"⁴⁶ votò contro pubblicamente, illuminando retrospettivamente la sua condotta nelle precedenti votazioni. Nell'ultima deliberazione che residuava⁴⁷ la *cupio dissolvi* dell'ordinamento parlamentare si

⁴⁴ v. Domenico Zucàro, *Il processone*, *op. cit.*, p. 31.

⁴⁵ Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 9 novembre 1926, p. 6398.

⁴⁶ Alberto Giovannini, *Il rifiuto dell'Aventino*, *op.cit.*, p. 543. Anche questo Autore, comunque, confonde le due votazioni procedurali (per l'inserimento all'ordine del giorno della mozione di Augusto Turati e del disegno di legge governativo) con le due votazioni di merito.

⁴⁷ La votazione n. 14, decisa a scrutinio segreto come previsto dal regolamento per l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso. Pivano sostenne che prima di questa votazione stava facendo l'ultima dichiarazione di voto (di cui non v'è traccia nei resoconti), circondato in Aula dagli onorevoli Giunta e Starace "minacciosi al mio fianco": in quel momento si sentirono le grida di Scotti violentemente percosso nel "transatlantico", cioè nel corridoio

completò: nessuno dei dodici oppositori fece constare la sua presenza, la fronda interna alla stessa maggioranza si compresse ad appena sei voti, mentre, nel corridoio di Montecitorio, il deputato Scotti venne selvaggiamente aggredito (riportandone gravi menomazioni) dai deputati fascisti⁴⁸.

L'assunto che, da tutta questa ricostruzione degli atti e degli eventi, riceve formale smentita è la continuità tra l'articolo di Farinacci sul *Tevere*⁴⁹ e la mozione di Augusto Turati: nel solco di tale tesi si è persino sostenuto che "alla porta d'ingresso centrale dell'aula era appeso l'ordine del giorno per la seduta della Camera: in esso la mozione Farinacci proponeva la decadenza dei deputati aventiniani, i quali continuavano a disertare i lavori parlamentari"⁵⁰. Tale versione, per dar conto del cambio di prima firma sul documento, è costretta a presupporre che Farinacci abbia sentito il peso della contraddizione interna alla mozione (che estendeva i motivi della decadenza a chi quei motivi non integrava, visto che mai era salito sull'Aventino e, quindi, non poteva dirsi destinatario delle condizioni imposte il 17 gennaio 1926); si sarebbe comunque disimpegnato abbastanza agevolmente dagli scrupoli, cedendo la primazia della firma ad Augusto Turati. Tale versione esprime confusamente la dialettica interna al partito nazionale fascista (PNF), di cui è traccia - proprio in quei giorni - nella "fronda cremonese" alimentata dal neosegretario del PNF Augusto Turati contro il suo predecessore Farinacci⁵¹.

Passare sotto silenzio questa dialettica rende incomprensibili alcuni snodi della vicenda parlamentare del 9, e cioè, in primo luogo, l'assenza o il voto contrario di un totale di una cinquantina di deputati di maggioranza. Inoltre, essa può spiegare anche perché, a differenza degli altri, agli "oppositori del corridoio" fu consentito di gravitare intorno all'Aula, sia pur tenendoli all'oscuro dei suoi imminenti sviluppi. Fino a quando Farinacci non appose la sigla come secondo firmatario della mozione, la decisione di Casertano di computare la maggioranza richiesta alla soglia dei 256 voti (come poi avvenne nelle votazioni nn. 1 e 2) poteva non restare incontestata⁵², soprattutto con un presidente della Giunta delle elezioni "suocera del regime"⁵³: se la frattura non si fosse sanata, gli oppositori nel corridoio potevano anzi "venire buoni" per innalzare il *quorum*, anche se poi avessero votato contro.

latitante l'Aula di Montecitorio (in tal senso Livio Pivano, *La XXVII legislatura: l'opposizione in aula*, op. cit., p. 197).

⁴⁸ "Adirati per il suo voto contrario ai provvedimenti per la difesa dello Stato", sostiene Attilio Esposito, *Democrazia e contadini in Italia nel 20° secolo*, Robin Edizioni, Roma, 2006, p. 387; è possibile, invece, che tanta ira fosse proprio per aver individuato uno di coloro che erano stati messi a parte della prima votazione n. 1, confidandone nel voto favorevole.

⁴⁹ Del resto, anche nel memoriale difensivo di Gramsci si fa riferimento all'articolo sul *Tevere*.

⁵⁰ Come invece racconta Michele Pistillo, *Gramsci in carcere: le difficili verità d'un lento assassinio*, P. Lacaita, Manduria, 2001, p. 56, sia pur collocando la narrazione alla sera dell'8.

⁵¹ cfr. Matteo Di Figlia, *Farinacci. Il radicalismo fascista al potere*, Donzelli, Roma, 2007, p. 146, nota 139.

⁵² Se si considera che il *quorum* dei tre quarti poteva legittimamente (vista la giurisprudenza Marcora) essere rivendicato come riferito ai componenti e non ai votanti, il rischio era serissimo: la legge Acerbo metteva la maggioranza del listone al riparo dei 2/3 dei seggi della Camera, ma essa non aveva i 3/4 dei componenti della Camera.

⁵³ Harry Fornari, *La suocera del regime. Vita di Roberto Farinacci*, Milano, Mondadori, 1972.

È pensabile, comunque, che il mancato coinvolgimento della Giunta (esclusa anche dalla sua funzione istruttoria) fosse stato escogitato - dal duce, dal neo-segretario del PNF, dal Presidente della Camera - per non dare soverchia visibilità a colui che era stato rimosso dalla segreteria del partito da pochi mesi. Forse per questo, ma solo *a posteriori*, ambienti vicini a Farinacci⁵⁴ fecero filtrare la tesi di un ruolo del gerarca divergente dal "pensiero unico" che si andava affermando sulla legittimità della mozione. Che a cedere dovesse essere la logica giuridica⁵⁵, oltre a quella comune, era chiaro: ma sul fondamento della mozione, a chiusura della discussione, il Presidente della Camera non mancò di rivendicare un ruolo⁵⁶, determinante nell'avallare quello che è stato definito il «diciotto brumaio» di Mussolini⁵⁷.

Con tutto ciò, la dialettica interna al partito spiega l'ambiguo svolgimento degli eventi nella seduta o a ridosso di essa; ma essa non riesce a dar conto delle cangianti previsioni, susseguitesi nella frenetica formulazione di quella che sarebbe stata proposta come la mozione di Augusto Turati. L'unica spiegazione è che la decisione fu assunta precipitosamente, in un intervallo temporale assai prossimo all'inizio dei lavori del 9. Se la definitività della decisione, sull'*an* e sul *quomodo* della mozione, fosse maturata nella notte - dopo l'arresto di Gramsci in via Morgagni alle dieci e mezza di sera dell'8 novembre - effettivamente sarebbe stato pressoché impossibile rispettare i minimi termini regolamentari.

L'ipotesi che qui si affaccia è che la situazione precipitò, in ragione di alcuni degli oppositori non aventinisti: nel pomeriggio dell'8 novembre 1926, Antonio Gramsci comparve a Montecitorio⁵⁸ e, unitamente ai colleghi deputati comunisti⁵⁹, tenne una riunione del gruppo (che non aveva partecipato alla

⁵⁴ Riboldi affermò di avere appreso - dei commenti di Farinacci della sera prima, contrari all'estensione ai comunisti del testo riferito agli aventinisti - "da una persona amica di Mussolini e di averne avuta conferma dall'avvocato Rodogna, giudice del Tribunale speciale, e amico di Farinacci" (Domenico Zucàro, *Il processone*, op. cit., p. 32, nota 1).

⁵⁵ Sormontata con argomenti di mero fatto, la questione fu sollevata nel dopoguerra da una serie di Autori che ricordarono come lo Statuto non prevedesse l'istituto della decadenza dal mandato rappresentativo ed i regolamenti parlamentari non prevedevano in alcun modo l'espulsione come possibile sanzione disciplinare: Stefano Sicardi, *Il fascismo in Parlamento: lo svuotamento della rappresentanza generale*, in AA.VV., *Storia d'Italia. Annali 17. Il Parlamento*, Einaudi, Torino, 2001, p. 274 e nota 69; Eduardo Gianfrancesco, *Parlamento e regolamenti parlamentari in epoca fascista*, *Giornale di Storia Costituzionale*, n. 1, 2008. La mozione fece decadere i deputati "del tutto illegittimamente" anche per Stefano Merlini, *Il governo parlamentare in Italia*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 76.

⁵⁶ Il presidente Casertano, che avrebbe dovuto essere giudice dell'ammissibilità di un testo vistosamente in contraddizione tra motivazione e dispositivo, da un lato affermò che "la mozione Turati che è di natura essenzialmente politica e contingente", dall'altro lato cercò di equiparare nella riprovevolezza (meritevole di decadenza) i deputati che conservavano le prerogative "senza esercitare il mandato" parlamentare ed i deputati che lo esercitavano "in contrasto col giuramento prestato". Carlo Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia, 1848/1948*, Laterza, 1974, p. 360, non a caso parla di «provvedimento illegittimo sul piano costituzionale e contraddittorio dal punto di vista della sua motivazione politica».

⁵⁷ Renzo De Felice, *Mussolini, il fascista*, op. cit., pp. 220-221.

⁵⁸ Sull'arrivo a Montecitorio, v. Aurelio Lepre, *Il prigioniero: vita di Antonio Gramsci*, Laterza, Roma-Bari, 1998, p. 88.

⁵⁹ Nessuno dei presenti scampò ai successivi arresti, che riguardarono i deputati Ferrari, Picelli, Riboldi, Alfani, Molinelli, Borin, Srebic, Maffi, Lo Sardo, Fortichiari, Damen e Gramsci; soltanto quelli la cui presenza quella sera non è testimoniata (Grieco, Gennari e Bendini) riuscirono a

secessione) per prepararsi alla seduta dell'indomani, quando, in Assemblea, le opposizioni avrebbero avuto il proscenio, per la prima volta da due anni. Poiché si sarebbe discussa la legge che ne avrebbe decretato la proscrizione definitiva, era evidente che – per i deputati riuniti intorno a Gramsci – sarebbe stata la lotta per la vita; lo sconcerto dell'opinione pubblica, dinanzi al calvario di Matteotti pochi giorni dopo il suo gagliardo intervento d'Aula⁶⁰, rischiava di ripetersi e di trasformare la loro imminente detenzione in una ficcante vittoria morale.

Per impedirlo, occorreva che l'ingresso dei deputati nel carcere di *Regina Coeli* fosse anticipato di una notte: così avvenne⁶¹. Il direttore del carcere risolse il problema non riempiendo il foglio matricolare⁶², ma per un magistrato non sarebbe stato tanto semplice ragionare secondo il vieto principio del *male captum, bene ritentum*; ogni arrestato era coperto da immunità parlamentare in quanto deputato, e - sebbene in Italia non esistesse l'articolo 121 del codice penale francese⁶³ - era evidente che il vecchio ceto magistratuale liberale era alquanto restio a farsi complice di una violazione patente delle regole formali della (morente) democrazia rappresentativa.

Potrebbe quindi non essere stata millanteria quella di chi disse di aver appreso che Mussolini - quella stessa sera - "verso le ore 20 chiamò a palazzo Chigi, dove risiedeva, Farinacci e Augusto Turati e comunicò che bisognava

salvarsi: v. Franco Fucci, *Le polizie di Mussolini*, Mursia, Milano, 1985, p. 116.

⁶⁰ Regno d'Italia, Atti parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, discussioni, Assemblea, 30 maggio 1924: sopravanzando proprio la richiesta di parola del presidente della Giunta, Matteotti ricevette dalla Presidenza della Camera "*facoltà di continuare, ma prudentemente*", scatenandone la notissima reazione "*Io chiedo di parlare non prudentemente, né imprudentemente, ma parlamentariamente!*".

⁶¹ Antonio Gramsci, *Lettere dal carcere*, La Riformazione, Cagliari, 2008, pp. 26-28: "Ustica, 19 dicembre 1926. Carissima Tania, arrestato l'8 sera alle 10 e mezzo e condotto immediatamente in carcere, sono partito da Roma il mattino prestissimo del 25 novembre. La permanenza a Regina Coeli è stato il periodo brutto della detenzione (...)" Per l'arresto di Gramsci si veda la lettera di Camilla Ravera a Ercoli (Togliatti) pubblicata su "Rinascita", a. XXI, n. 48, 5 dicembre 1964, pp. 17-21, datata 16 o 19 novembre 1926 e giudicata auto-apologetica da Luciano Canfora, *La storia falsa*, Rizzoli, Milano, 2008, p. 134. Sull'ora dell'arresto, v. Massimo Mastrogregori, *I due prigionieri. Gramsci, Moro e la storia del Novecento italiano*, Marietti, Genova, 2008, p. 68: "dalla sua casetta di via Morgagni, dove abitava, Antonio Gramsci, alle ore 22.30 esce ammanettato; tornato dalla Camera a casa, dopo la riunione al gruppo parlamentare, ne esce per andare a Regina Coeli, diventa un prigioniero".

⁶² Domenico Zucàro, *Il processone*, Editori riuniti, Roma, 1961, p. 32; peraltro, nel memoriale riportato a pagina 138 Gramsci conferma che lui ed i suoi compagni quella sera "furono arrestati e condotti al carcere giudiziario, a disposizione dell'autorità di PS".

⁶³ Esso, fino agli anni Sessanta del XX secolo, recepiva la norma che, dalla fine del Secondo Impero, puniva con la degradazione civica tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria, tutti i procuratori e tutti i giudici che avessero provocato, emesso o sottoscritto una sentenza, un'ordinanza od un mandato, tendenti ad un procedimento personale o ad un'accusa – tra l'altro – di un membro del Senato o del Corpo legislativo, senza le autorizzazioni prescritte dalle Costituzioni, "o che, fuori dai casi di flagrante delitto o di clamore pubblico, avranno – in assenza delle medesime autorizzazioni – dato o sottoscritto l'ordine o il mandato di trattenere o arrestare" uno dei predetti membri. Nella sua Relazione alla Camera dei Deputati ("*Sull'interpretazione dell'art. 45 dello Statuto costituzionale del Regno*", presentata alla Camera, nella seduta del 30 luglio 1870) la Commissione presieduta da Pasquale Stanislao Mancini era consapevole dell'esistenza di questo precedente francese, eppure ritenne di non suggerirne l'estensione all'Italia.

aggiungere all'elenco i deputati comunisti. Farinacci fece presente che l'ordine del giorno motivava l'espulsione con l'abbandono, da parte degli aventiniani, dei lavori parlamentari, mentre i comunisti vi avevano preso parte. Mussolini rispose che la Corona voleva così⁶⁴. Ciò smentisce l'affermazione secondo cui, nella circostanza, "il re subì l'iniziativa di Mussolini senza alcuna apprezzabile reazione"⁶⁵. Nel contempo, provenendo dall'*entourage* fascista, questa descrizione dei fatti non può essere presa apoditticamente per buona; piuttosto, essa stimola la ricerca storica ad offrire una ricostruzione che, partendo da essa, componga tutte le tessere del mosaico: ciò non può che avvenire rivolgendo l'attenzione al negoziato che si intese quella sera tra il capo del governo ed il monarca.

III. LA CORONA E LA MAGISTRATURA

"Il Re era per i Presidenti delle Camere un riferimento imprescindibile, in quanto riconosciuto come la massima istituzione dello Stato"⁶⁶; per converso, in tutti gli snodi più delicati della sua discussa "diarchia" col fascismo, Vittorio Emanuele III si ritenne soddisfatto ogni qualvolta gli fosse arrivato un avallo dalla Camera, comunque espresso⁶⁷; il massimo del disagio lo espresse nel 1945 rispondendo al cosiddetto questionario Bergamini, quando si difese sottolineando che, negli snodi più discussi del groviglio istituzionale monarchia-fascismo, la Camera aveva agito da sola⁶⁸. Ebbene, proprio in riferimento alla decadenza dei deputati, in quella circostanza il monarca - oramai alla vigilia dell'abdicazione - non seppe spingersi oltre la rivendicazione seguente: "*la decadenza degli aventiniani da diversi mesi era voluta dai fascisti e solo il 21 novembre 1926 fu approvata quasi di sorpresa dalla Camera. Alla proclamazione della decadenza degli aventiniani il Re si mostrò contrario*" (dalla risposta al quesito n. 19). Affermare "*quasi di sorpresa*" vuol dire che contatti c'erano stati, e non possono che essere avvenuti tra l'articolo di Farinacci e la seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati: la situazione la sera prima

⁶⁴ Domenico Zucàro, "L'arresto di Antonio Gramsci e l'assegnazione al confino", Movimento Operaio, V, 1953, pp. 56-67. Anche per Domenico Novacco (a cura di), *Storia del Parlamento italiano, op. cit.*, p. 405, nota 16, i comunisti furono "inclusi nella lista per ottenere dal re il nulla osta per le altre decadenze".

⁶⁵ Italo Scotti, "Il fascismo e la Camera dei deputati: I - la Costituente fascista (1922-1928)", *op. cit.*, 1984, 151.

⁶⁶ Federico Quaglia, *Il Re nell'Italia fascista*, Aracne, Roma, 2008, p. 129, ove si prosegue ricordando che proprio il presidente Casertano, nel 1925, aderiva in termini entusiastici al comitato napoletano costituitosi "allo scopo di onorare adeguatamente il genetliaco di Vittorio Emanuele III".

⁶⁷ Persino in preparazione del 25 luglio, prima del "colpo di Stato", egli avrebbe detto a Grandi (che in quel momento era, tra l'altro, anche Presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni): "Io sono un Re costituzionale e so perfettamente che il Parlamento non è in grado di funzionare: ma, ciò nonostante, una qualche indicazione mi occorre che mi venga da organi dello Stato o del Paese, in modo in equivoco e certo" (Gianfranco Bianchi, *Perché e come cadde il fascismo*, Mursia, Milano, p. 352).

⁶⁸ Oltre che (parzialmente) nella risposta al quesito n. 19, ciò risulta alla risposta al quesito n. 23: la Camera avrebbe approvato "di sorpresa" la concessione del grado di primo maresciallo dell'Impero a Mussolini, la cui qualifica di duce "divenne ufficiale quando venne messa, quasi di straforo, nella legge del 28 aprile 1938" (Ugo D'Andrea, *La fine del Regno*, Società editrice torinese, Torino, 1951, p. 319).

doveva essere ancora in evoluzione, se il 9 novembre 1926 all'ordine del giorno della Camera effettivamente ancora non risultava un atto che incorporasse la richiesta di decadenza (né dei soli aventinisti, né di aventinisti e comunisti insieme).

In realtà, una volta chiarito dinanzi a quale problema si trovasse, e quale fosse la via d'uscita che gli si prospettava, è possibile anche capire perché Mussolini si fosse sentito obbligato a cercare sostegno al Quirinale. C'è anzitutto un fatto storico la cui incongruità non può essere sottaciuta: dei tre possibili sottoinsiemi della minoranza parlamentare non appartenente al listone vincitore delle elezioni del 1924, la decadenza riguardò quello più improbabile, che comprendeva gli aventinisti e solo alcuni degli oppositori non aventinisti, i comunisti. Il restante manipolo di deputati (liberali giolittiani, ex combattenti, contadini) fu sprezzantemente ignorato e, salvo un caso⁶⁹, mantenne il seggio fino al termine della legislatura⁷⁰.

Se si fosse trattato di dar corso alla cacciata da Montecitorio di tutti i deputati non appartenenti al "listone" fascista, si rischiava che il Quirinale si incuneasse nel processo, per ritagliarsi un ruolo istituzionale maggiore⁷¹: il tutto senza alcuna vera utilità, essendo del tutto evidente che l'opposizione aventiniana era totalmente fuori gioco. È ben vero che nei tre anni successivi al 1922, «finché rimangono sostanzialmente in funzione molte dinamiche del sistema liberale, la Corona rimane un attore decisivo, non foss'altro "in negativo", per ciò che decide di "non fare"»⁷². In realtà, però, la prerogativa regia liquidò la velleità aventiniana e facilitò il trapasso di regime⁷³, non limitandosi al "sostanziale parallelismo"⁷⁴ tra Corona e Governo nelle scelte di merito, ma estendendo il suo sostegno anche alle questioni istituzionali: come per la triade liberale (Giolitti-Salandra-Orlando) anche per l'intervento del re si può a buon diritto concludere che la fiducia degli aventiniani era malposta "in quanto si trattava di pedine già in possesso dell'avversario"⁷⁵. Nella condotta

⁶⁹ Il deputato Rocca, già espulso dal partito fascista, fu dichiarato decaduto direttamente dal presidente Casertano, su domanda del deputato Marchi, in ragione della revoca della cittadinanza italiana già comminatagli: Regno d'Italia, Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XXVII legislatura, Assemblea, discussioni, tornata del 9 novembre 1926.

⁷⁰ In sede di Assemblea costituente, giunse invece l'attestazione che "oltre ai deputati della XVVII legislatura, che furono dichiarati decaduti dal fascismo – che mandò via tutti i deputati dell'Aventino – vi era un numeroso gruppo di deputati, i quali rimasero nell'Aula e fecero opposizione": l'emendamento, motivato con queste parole dell'onorevole Fuschini, escludeva dalle limitazioni del diritto di elettorato passivo i deputati della XVII legislatura che esercitarono l'opposizione nell'Aula, equiparandoli a quelli, parimenti esclusi, che non giurarono (Repubblica Italiana, Atti parlamentari, Assemblea costituente, discussioni, 29 ottobre 1947, p. 1681).

⁷¹ Così ammoniva l'articolo del *Corriere padano*, quotidiano di Balbo, nell'ottobre 1927, citato da Renzo De Felice, *Mussolini, il fascista*, op. cit., pp. 318-319.

⁷² Paolo Colombo, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 101.

⁷³ Così Giuseppe Maranini, *Storia del potere in Italia 1848-1967*, Vallecchi, Firenze, 1967, p. 289.

⁷⁴ v. Paolo Colombo, *La monarchia fascista*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 89.

⁷⁵ Roberto Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, op. cit., p. 201, che prosegue: "avendo perduto la partita, di rilancio in rilancio, si sono prima autoesclusi dall'aula di Montecitorio; poi, progressivamente isolati dai vertici istituzionali e

tenuta verso ambedue i rami del Parlamento, a dispetto della conclamata neutralità, l'innegabile evidenza è che il re restava dello stesso avviso espresso, tre anni e mezzo prima, licenziando Facta⁷⁶.

Se invece si fosse trattato di conseguire un altro risultato, quello di eliminare i comunisti dagli scranni della Camera prima che venissero in votazione i "provvedimenti per la difesa dello Stato", era più che giustificato l'atto di compartecipare il Quirinale, visto che la Corona era ancora il referente naturale degli "ermellini": nella seduta del governo del 5 novembre, proprio "per lanciare un segnale forte alla magistratura, che appena un anno prima era stata investita dell'istruttoria Matteotti e che continuava a dar prove d'indipendenza nei tribunali, nelle Corti d'assise e nelle sezioni istruttorie, il Guardasigilli Rocco suggerisce al Consiglio dei ministri la creazione di un tribunale *ad hoc*, investito della cognizione dei reati puniti dalla legge speciale"⁷⁷. Ecco allora che sorge il problema del "ponte" tra l'arresto dei deputati comunisti e l'entrata in vigore della legge che reca l'istituzione del giudice che li condannerà (il Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato). La forzatura sarebbe stata gestita, nei suoi molteplici e delicatissimi aspetti procedurali (di rilevanza costituzionale), solo quando la competenza si fosse radicata in un foro speciale, privo dei sia pur minimi caratteri di indipendenza e terzietà; ma questo sarebbe potuto avvenire soltanto con l'entrata in vigore della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante i "provvedimenti per la difesa dello Stato".

Potrebbe non essere stato soltanto un *lapsus*, allora, quello che portò il re -nel rispondere vent'anni dopo al questionario Bergamini- a collocare la decadenza nel giorno del 21 novembre⁷⁸: limitandosi a parlare degli aventinisti

dalla stessa opinione pubblica in via di normalizzazione, subiscono l'onta finale della decadenza dal mandato parlamentare".

⁷⁶ "Vittorio Emanuele III di Savoia-Carignano, per puro calcolo di egoismo dinastico, negò i mezzi di difesa dello stato al governo costituzionale responsabile, ed esercitò la prerogativa sovrana, affidatagli in difesa della costituzione, contro la costituzione stessa, chiamando al potere il capo delle bande armate (...) e una volta insediato, con le proprie mani sovrane, Mussolini al potere, il re gli lasciò carta bianca, per più di vent'anni, per violare e fare a pezzi lo statuto da lui, il re, giurato, per sopprimere tutte le libertà pubbliche e i diritti individuali degli italiani, che egli, il re, avrebbe dovuto proteggere": Luigi Salvatorelli, *Casa Savoia nella storia d'Italia*, Quaderni liberi, Roma, 1944, p. 44. Ad onta del suo aver rifiutato la firma del "decreto in bianco" (di cui lo stesso re menò vanto rispondendo al quesito n. 17 del questionario Bergamini: v. Ugo D'Andrea, *La fine del Regno*, op. cit., p. 318), il monarca rassicurò Mussolini, la sera del 2 gennaio 1925, che "se avesse ottenuto la fiducia in parlamento e se fosse stata approvata la nuova legge elettorale, al termine del processo Matteotti gli avrebbe permesso lo scioglimento della Camera": Giovanni Borgognone, *Come nasce una dittatura*, op. cit., p. 215.

⁷⁷ Roberto Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, op. cit., p. 218.

⁷⁸ Quello, invece, fu il giorno in cui gli furono sottoposti alla firma i "provvedimenti per la difesa dello Stato": la Camera li aveva approvati 9 novembre 1926 (con 341 voti favorevoli e 12 contrari), mentre la *navette*, con la seconda lettura in Senato, s'era completata il 20 novembre 1926. Giova ricordare che il 21 novembre è anche la data in cui, commentando il voto del Senato, il "Corriere padano" s'era scagliato contro i 49 voti contrari della Camera alta in un articolo sotto il titolo "*Gente che non ha capito*": per il verbale del Consiglio direttivo dell'Unione nazionale del Senato - che l'8 dicembre 1926 stigmatizzava l'attacco espresso dal giornale ricordando che era stato fondato da Italo Balbo - cfr. Emilio Gentile, *Il totalitarismo alla conquista della Camera alta: inventari e documenti dell'Unione nazionale fascista del Senato e delle carte Suardo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 327.

e comprimendo anche cronologicamente l'intervallo temporale tra la decadenza e la vigenza della legge, il re esorcizzava le sue pesanti responsabilità in ordine al fatto che Gramsci ed i suoi rimasero virtualmente nel limbo giuridico, in attesa che nascesse il loro "giudice" con la promulgazione della legge *ex post facto*. Lo Statuto poneva il re al vertice della funzione giurisdizionale⁷⁹ ed il suo coinvolgimento, in proposito, sarebbe stato perciò assai più compromettente: udite le ragioni politiche espostegli da Mussolini (per l'arresto immediato dei convenuti a Montecitorio il pomeriggio dell'8 novembre), non gli poteva bastare che il giudice dell'*habeas corpus* sarebbe stato chiamato ad avallare solo la misura cautelare fino all'entrata in vigore della legge, quando avrebbe passato il testimone al Tribunale speciale. La magistratura ordinaria⁸⁰ poteva prestarsi solo a condizione che il seggio fosse al più presto revocato, comprimendo a sua volta - a non più di una notte - l'ambito temporale della violazione costituzionale; essa fu comunque puntualmente denunciata nei memoriali difensivi di Riboldi⁸¹ e dello stesso Gramsci⁸², ma oramai invano, essendo diventato il giudice direttamente il loro nemico politico⁸³.

⁷⁹ Art. 68 dello Statuto albertino: "La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce". Art. 69 St. alb.: "I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio".

⁸⁰ Federico Quaglia, *Il Re nell'Italia fascista*, op. cit., p. 200, nota 23, ricorda che il procuratore generale del Re, Giuseppe Facchinetti, proprio il 10 novembre 1926 chiese udienza al Re, "immediatamente" dopo l'avvenuta nomina nella carica presso la Corte d'appello di Roma; egli ricevette udienza a Corte il 13 novembre 1926. In realtà, la nomina del Facchinetti era di oltre un mese prima, proveniente dalla carica di Procuratore generale della Corte di appello di Napoli (durata meno di due mesi, dal 13 agosto al 7 ottobre 1926). Egli resse la Procura generale della Corte di appello di Roma dal 7 ottobre 1926 all'8 gennaio 1932 e, in costanza di mandato, il 22 dicembre 1928 fu nominato senatore del Regno. Fu deferito all'Alta Corte di Giustizia per le Sanzioni contro il Fascismo il 7 agosto 1944 con il 6° gruppo di imputazione ("Senatori ritenuti responsabili di aver mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra sia coi loro voti, sia con azioni individuali, tra cui la propaganda esercitata fuori e dentro il Senato"); la relativa ordinanza di decadenza fu pronunciata il 31 luglio 1945, mentre l'8 luglio 1948 si ebbe la sentenza di cassazione della decadenza (Sezz. Unite Civili-Cassazione).

⁸¹ "(...) al mio primo arresto, avvenuto l'8 novembre 1926 (prima ancora che fosse esecutiva la legge di PS e che la Camera della quale V.E. fa parte mi avesse dichiarato decaduto con decisione contraria allo Statuto, alla stessa legge elettorale politica fascista Acerbo ed al regolamento della Camera emendato Grandi) (...)": v. Domenico Zucàro, *Il processone*, op. cit., p. 133.

⁸² "Questi mandati di cattura non esistevano, perché l'autorità giudiziaria evidentemente non aveva preso sul serio ed accolta la denuncia della Questura di Bologna. Infatti fino al 9 novembre 1926 nessuna richiesta di autorizzazione a procedere fu presentata alla Camera dall'autorità giudiziaria" (...): v. Domenico Zucàro, *Il processone*, op. cit., p. 137.

⁸³ Lo ricorda, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 1927 davanti alla Corte d'appello di Roma, il citato procuratore Facchinetti, secondo cui "rimane estranea la Magistratura ordinaria all'applicazione della legge 25 novembre 1925, n. 2008 sulla difesa dello Stato, la quale, con il ristabilimento della pena capitale per alcuni gravissimi reati contro la sicurezza dello Stato, deferisce temporaneamente la cognizione dei medesimi e di ogni altro delitto preveduto dalla legge stessa ad un Tribunale speciale. Ma non se ne duole, né si sente diminuita nel suo prestigio. Spetta esclusivamente al Governo, sotto la sua responsabilità politica, la valutazione delle circostanze contingenti che possono consigliare l'iniziativa di siffatti provvedimenti, dei quali nel caso attuale è indiscutibile la costituzionalità, essendo stati approvati dal Potere Legislativo" (G. Facchinetti, *Pagine sparse e frammenti di vita giudiziaria*, Leonardo, Città di Castello, 1934, p. 444). L'oratore notava, all'esordio dell'allocuzione, che essa era tenuta "dopo due mesi appena di esercizio delle mie funzioni in questa capitale" (p. 431), il che colloca l'assunzione delle funzioni di organo supremo della pubblica accusa in Roma pressappoco nello

In tal guisa il re, già "coperto" dal Governo nella scelta di violare una guarentigia di diritto comune (la precostituzione per legge del giudice ed il divieto di giudici eccezionali)⁸⁴, non poteva che farsi promotore della richiesta di estendere la "copertura" politica alla violazione di una guarentigia di diritto speciale (*l'inviolabilité* posta dalla norma statutaria)⁸⁵: quindi, nel voto "quasi di sorpresa" della Camera, la "sorpresa" della Corona riguardò non già i comunisti⁸⁶, ma semmai l'estensione della decadenza agli aventiniani.

Né fu il desiderio di chiudere una partita già finita, quello che portò Augusto Turati a levarsi nell'aula di Montecitorio: la sua mozione muoveva - più che dal desiderio di togliere la voce a chi già sen'era privata da solo - dall'intento di impedire l'esercizio del diritto di intervento in Aula, con la revoca del mandato parlamentare, ai più fastidiosi degli antifascisti, quelli che sull'Aventino non erano saliti.

Enviado el / Submission Date: 16/03/2012

Aceptado el / Acceptance Date: 24/04/2012

stesso intervallo temporale che copre gli eventi succeduti alla decisione del Governo del 5 novembre 1926.

⁸⁴ Il Guardasigilli riteneva, invocando il precedente della legge Pica, aggirabile il principio del giudice naturale, di cui all'articolo 71 dello statuto albertino: Roberto Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, op. cit., p. 218.

⁸⁵ Art. 45 St. alb.: "Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera". L'altra guarentigia, quella dell'insindacabilità, dava fondamento all'Editto sulla stampa di Carlo Alberto e, in questa forma, non era sconosciuta all'attività giurisdizionale del pubblico ministero Facchinetti, che il 3 dicembre 1915 aveva proposto l'assoluzione per un direttore di giornale la cui opera appariva determinata "da scopi di politica interna e parlamentare" (v. G. Facchinetti, *Pagine sparse e frammenti di vita giudiziaria*, op. cit., p. 81)

⁸⁶ Nel periodo della Luogotenenza questo precedente deve aver pesato, sul tentativo di ristabilire condizioni di fiducia tra la monarchia e la classe politica democratica: l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, che disciplinava l'insindacabilità per i componenti della Consulta nazionale, fu riprodotto all'art. 81 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, che - dopo aver sostanzialmente ripetuto per i deputati all'Assemblea costituente, nei primi due commi, le previsioni immunitarie vigenti per la Consulta nazionale - stabiliva, al terzo comma, che "nessun deputato può essere sottoposto a fermo di polizia e a perquisizione personale o domiciliare". È abbastanza interessante notare che tale previsione rappresenta *in nuce* il primo caso di guarentigia parlamentare aggiuntiva, rispetto a quelle disciplinate nell'ordinamento legislativo prefascista: essa non risulta né nel testo discusso dalla Consulta nazionale né - ad una disamina effettuata sugli atti dell'archivio centrale dello Stato - nei verbali delle sedute del Consiglio dei ministri (relative all'elaborazione della proposta da sottoporre al Luogotenente), per cui è presumibile che l'inserzione sia ascrivibile direttamente ad Umberto di Savoia, in sede di promulga.